



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

Proposta di legge

Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all' Art. 17 LR 30/2003
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell' enoturismo in Toscana

Andrea Ulmi

Elisa Montemagni

Marco Landi

Elena Meini

Elisa Tozzi

Marco Casucci

Luciana Bartolini

Giovanni Galli

Sommario

Preambolo

Art.1 Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all' Art. 17 LR 30/2003

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge 96/2006, in particolare l'articolo 3, che prevede che per le attività agrituristiche possono essere utilizzati unicamente "gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo";

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Vista la legge regionale 6 agosto 2020 n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristiche. Modifiche alla l.r. 30/2003);

Visto il regolamento 32/R/2017 che definisce la ristrutturazione urbanistica come "trasferimenti di volumetrie esistenti, la cui ricostruzione incide in modo rilevante sugli assetti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale, determinando altresì la necessità di nuova viabilità rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione"

Considerato quanto segue:

con le modifiche apportate alla LR 30 del 23 giugno 2003, attraverso l'approvazione della LR 80 del 6 agosto 2020, non sono più consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica qualora il fabbricato venga destinato ad attività agrituristiche, cioè non è più possibile destinare fabbricati preesistenti all'uso agrituristico se vengono eseguiti interventi di demolizione con trasferimento di volumetrie in altra posizione;

se da un lato, l'attuale normativa, impedisce operazioni speculative, al contempo, limita fortemente lo sviluppo imprenditoriale delle imprese agricole, compromettendo, in alcuni casi, la sostenibilità economica dell'impresa e quindi il presidio del territorio e la conseguente salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Si rende quindi opportuna una modifica della LR 80/2020 al fine di reintrodurre la possibilità di utilizzo per l'attività agrituristica di volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica pur mantenendo alcuni limiti, in particolare la previsione di tale opportunità all'interno degli strumenti urbanistici comunali e di governo del territorio, finalizzati a garantire la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Approva la presente legge

Articolo 1

Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all' Art. 17 LR 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana

1 Dopo il punto 6 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della LR 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana.” è aggiunto quanto segue: “6 bis) interventi di ristrutturazione urbanistica, nell'ambito della stessa azienda o all'interno dello stesso territorio comunale, di cui all'articolo 72 comma 1 lettera b) della LR 65/2014, finalizzati all'ampliamento e miglioramento della funzione agricola, già presente sul territorio e con una dimensione volumetrica massima pari ad un terzo (1/3) rispetto alla complessiva volumetria aziendale.

Relazione

La proposta di legge ha l'obiettivo di superare i limiti presenti nella LR 80/2020, che hanno penalizzato l'attività delle aziende agrituristiche, attraverso il ripristino della previsione normativa inerente i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, qualora gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dagli atti di governo del territorio.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali la previsione contenuta nella presente proposta di legge si ispira al concetto che gli interventi di ristrutturazione urbanistica non sono da considerarsi come nuova costruzione nel territorio rurale, bensì come ampliamento della funzione agricola già presente sul territorio, così che possa essere consentito il trasferimento di volumi nei soli casi in cui questi siano ricollocati in ambiti già dotati di urbanizzazioni, in prossimità di edifici esistenti e con dimensioni limitate, cioè 1/3 rispetto alla complessiva volumetria aziendale esistente al momento dell'intervento.

Rimane fermo il principio che i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo e soltanto quando consentiti dagli strumenti urbanistici comunali e dagli altri atti di governo del territorio.

La presente proposta di legge, pur mantenendo e perseguendo il giusto obiettivo di evitare le passate operazioni speculative (imponendo limiti territoriali e quantitativi), consente agli operatori di settore di valorizzare, recuperare e restaurare, volumi esistenti e/o fatiscenti, nell'ambito della stessa azienda agricola, recuperando così il decoro e dando nuove opportunità ad un settore che – come in più occasioni e da più parti riconosciuto – è stato ulteriormente gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente immobilità a cui è stato costretto.